

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4912

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGGI, SPECCHIA, CUSIMANO,
RECCIA, MONTELEONE e ZAMBRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2000

—————

Disposizioni in favore degli agricoltori per iniziative rivolte
alla salvaguardia ambientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La precarietà idrogeologica del nostro territorio potrebbe essere scandita dai periodici, luttuosi, eventi dovuti alle precipitazioni atmosferiche che sempre più, impietosamente, mettono a nudo l'accentuarsi del dissesto del nostro territorio e della improcrastinabilità di misure organiche a difesa del suolo.

Il dopoguerra è costellato di tante devastazioni e distruzioni di ricchezza a partire dagli eventi calamitosi dell'autunno del 1951 provocati dall'esondazione del Po.

Ed è proprio a seguito di quegli eventi che fu varata la legge 19 marzo 1952, n. 184, alla quale seguì la legge 9 agosto 1954, n. 638, che intese assicurare un primo finanziamento al Piano orientativo ai fini di una sistemazione regolazione delle acque.

Dal primo censimento fatto allora per accertare quali fossero effettivamente i bisogni da soddisfare e a quali di essi fosse necessario provvedere nel modo più rapido il Piano orientativo prevedeva opere, in un trentennio, per 1450 miliardi, saliti successivamente a 1556 per lavori aggiuntivi o per esigenze determinatesi in conseguenza di calamità.

Molto significativo il dibattito in Senato, il 7 marzo 1967, sull'atto Senato n. 2015, recante «Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo». Questo disegno di legge seguiva alla disastrosa alluvione abbattutasi su Firenze e su vasti territori della penisola.

Nella relazione introduttiva i due relatori, senatore Lombardi e senatore Medici, fecero una precisa diagnosi delle cause dei dissesti idrogeologici, della indisciplina dei corsi d'acqua e della drammatica realtà che incombeva sulle città e sulle campagne, sostenendo la necessità di un nuovo Piano orientativo che contemplasse soluzioni di più am-

pio respiro e che fosse dotato di sufficienti mezzi finanziari scaglionati nell'arco di alcuni decenni.

I relatori, fra l'altro, sottolinearono la necessità di ricostruire gradatamente, nel tempo, il bosco e la cotica erbosa dei pascoli permanenti su una superficie di ben quattro milioni di ettari di terreni seminativi esistenti in collina e in montagna, ripristinando quell'equilibrio naturale stabilito nel corso dei millenni che costituiva, specie nei terreni a forte pendenza, la più valida difesa dalle erosioni del suolo assicurando in tal modo acque chiare al piano.

I relatori sottolinearono anche l'esigenza di inquadrare organicamente la sistemazione dei singoli bacini idrografici e l'esecuzione a difesa del piano, non soltanto alzando argini, ma creando più razionalmente scolmatori, serbatoi montani, bacini di espansione e sviluppando, nel contempo, la rete delle idrovie, senza trascurare le esigenze irrigue, industriali e quelle potabili.

In quella occasione pregevolissimo fu l'intervento in discussione generale del senatore Crollalanza il quale, fra l'altro, disse: «Eppure la rovinosa alluvione di Firenze; l'invasione delle acque in Piazza San Marco e per le calli ed i canali di Venezia; l'inondazione che ha sommerso gran parte dell'abitato di Grosseto; i danni che si sono verificati nella campagna della Bassa friulana; i disastri che hanno colpito molte località del Trentino e dell'Alto Adige, non sono un fatto nuovo, pur se di carattere eccezionale, ma l'ultimo episodio di una dolorosa catena di calamità che, purtroppo, ormai, si può dire, periodicamente, ogni anno, in autunno o in primavera, si abbattono sulla penisola e sulle isole, determinando lutti, rovine, distruzioni ed oneri ingenti per l'erario dello Stato.

Basterà ricordare che, prima di questa ultima alluvione, si sono verificate negli ultimi lustri, varie esondazioni del Po e del suo delta che hanno distrutto ripetutamente molte opere create dall'uomo in quelle regioni; basterà ricordare che nella Calabria eventi calamitosi non meno rovinosi, susseguitisi nel giro di pochi anni, hanno rivelato la disastrosa situazione idrogeologica nella quale si trova quella regione; che nel Salernitano frequenti disastri hanno provocato rovine, lutti e distruzione di beni; che in Puglia l'Ofanto straripa annualmente e allaga vastissime plaghe del Tavoliere e del litorale adriatico; che infine disastri simili si sono verificati in Piemonte, nelle Marche, in Abruzzo, in Campania ed altrove. Si può dire che nessuna regione del territorio nazionale sia rimasta indenne, in misura maggiore o minore, dalle calamità».

Ebbene, colleghi, sono seguite altre leggi come la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, o il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, che aveva previsto un sistema speciale di accelerazione delle procedure per individuare le aree a più alto rischio idrogeologico, eppure in questo autunno 2000 i disastri idrogeologici che si sono susseguiti da sud a nord della penisola hanno evidenziato che l'emergenza alluvioni è pressoché la stessa, se non aggravata, rispetto a quella denunciata alcuni decenni addietro.

Noi riteniamo di poter dare un contributo alla integrale impostazione e soluzione del complesso problema con una sottolineatura particolare riferita alla bonifica dei suoli montani e collinari, nonché a quelli del piano, che miri ad assicurare una efficiente manutenzione.

Questo è un compito che dovrà esser affidato prevalentemente al mondo agricolo.

Riteniamo infatti che i fenomeni erosivi e franosi derivanti da insufficienza di sistemazioni e di lavorazioni, il rallentato scorri-

mento dei corsi d'acqua e l'innalzamento dei relativi letti, causato dal moltiplicarsi delle erbe acquatiche e dalla mancanza di iniziative di espurgo, gli incendi boschivi causati dalla mancata pulizia dei sottoboschi, la diffusione di agenti parassitari nelle zone non coltivate e tanti altri aspetti sono tutti fenomeni che, originati spesso nel territorio agricolo, mettono a rischio i centri abitati e le strutture vicine e sottostanti e si riverberano sulla vita e sulla economia generale della società. Ma questi fatti non sono causati dal mondo agricolo. Sono conseguenza della situazione in cui il mondo agricolo si trova ormai a operare sul suo stesso territorio; appare, quindi, necessario restituire al mondo agricolo la funzione a esso riconosciuta e prima ricordata di difensore della natura, e ciò può forse ottenersi attraverso una tipologia di interventi rivolti insieme a integrare le sue possibilità di reddito, evitando così l'allontanamento e l'abbandono dei terreni, e a sollecitarlo invece ad assumere le necessarie iniziative rivolte alla salvaguardia dell'ambiente nel proprio e nel generale interesse. Si tratta di una necessità divenuta ormai urgente, soprattutto in alcune zone, per evitare che altri deterioramenti diano luogo a ulteriori situazioni di rischio generale e particolare.

Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di stimolare il contributo che può essere fornito dagli operatori agricoli alla salvaguardia ambientale degli spazi agricoli e alla ricostituzione degli opportuni equilibri.

A tale fine l'articolo 1 istituisce un regime di premi ai coltivatori diretti e agli altri titolari di aziende agricole che assumano iniziative rivolte a ricostituire i principali equilibri ambientali che devono caratterizzare il territorio agricolo.

L'articolo 2 precisa, in particolare, alcune tipologie di iniziative e di opere per la salvaguardia e il miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi di cui all'articolo 1. Si tratta, peraltro, di una elencazione puramente indicativa, essendo evidente che

gli aspetti di squilibrio e di dissesto, e le relative cause, possono essere molteplici e diversificati in funzione delle stesse caratteristiche naturali delle diverse zone e della loro evoluzione socio-economica. Beninteso si precisa la non cumulabilità tra i premi previsti dal disegno di legge e i finanziamenti di quelle iniziative che costituiscono parte di programmi di carattere strutturale a norma dei regolamenti comunitari.

Con l'articolo 3 si prende atto che spesso determinate iniziative di miglioramento ambientale non possono riguardare il territorio di singole aziende ma coinvolgono più aziende finitime o frontaliere e a tale scopo si prevede che per procedere a tali iniziative gli operatori agricoli interessati possono unirsi sotto forma di società semplice al fine di condurre i lavori in modo integrato e razionale; ove poi la struttura dove si deve operare risulti affidata, come può essere a esempio per i canali di irrigazione, a un ente superiore, questo può incaricare la stessa società, ove ne ricorrano le capacità, di eseguire le necessarie opere di salvaguardia.

Evidentemente, l'attuazione della legge rimane affidata alle regioni. Pertanto mentre, allo scopo di consentire che il regime di premi risponda, pur nelle diversificate realtà regionali, a criteri sostanzialmente uniformi, l'articolo 4 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati, di intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione della legge recante, altresì, le modalità generali per l'attribuzione dei premi; lo stesso articolo affida alle regioni il compito di stabilire, ai sensi delle disposizioni del citato regolamento, tenendo conto della situazione del proprio territorio e avendo particolare riguardo alle esigenze delle zone più sensibili al problema, i criteri e le priorità dell'applicazione della legge nei territori di competenza nonché i minimi e i massimi dei premi per ciascuna misura di intervento.

L'articolo 5 prevede per la concessione dei premi una spesa complessiva annua di 120 mila milioni di lire, da ripartire fra le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, posta a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Analogo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Losurdo, Aloï e altri (atto Camera n. 7139).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica, ha lo scopo di promuovere e di valorizzare, nell'interesse generale del Paese, il contributo fornito dagli operatori agricoli alla razionale sistemazione e alla tutela naturale degli spazi agricoli.

2. Al fine di garantire la percolazione delle acque nei terreni, evitando fenomeni di scorrimento e di ruscellamento superficiale con conseguenti fenomeni erosivi o franosi, di consentire il razionale deflusso delle acque dei corsi d'acqua naturali e artificiali, ivi compresi i canali di sgrondo e i canali irrigui, di favorire il rinfaldamento delle pendici attraverso opere di rimboschimento, di contrastare la moltiplicazione di agenti di origine animale e vegetale nocivi alle coltivazioni e all'uomo, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, è istituito un regime di premi ai coltivatori diretti e agli altri titolari di aziende agricole che, nell'ambito delle aziende da essi gestite, assumano iniziative nelle attività indicate all'articolo 2.

Art. 2.

1. Le iniziative e le opere di salvaguardia e di miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi di cui all'articolo 1 riguardano, in particolare:

a) l'aratura, almeno una volta all'anno, dei terreni incolti e non destinati ad attività produttive;

b) il ripascimento delle pendici allo scopo di evitare fenomeni di ruscellamento;

c) la realizzazione o il risarcimento delle opere di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni e i muri a secco;

d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi solidi non coltivati;

e) il livellamento degli affossamenti, allo scopo di evitare la stagnazione delle acque;

f) l'installazione di siepi di separazione fra i diversi fondi;

g) la piantumazione e la gestione di siepi o cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale o altre strade, anche al fine di evitare l'immissione del piombo negli ambienti;

h) la raccolta dei rifiuti e la bonifica delle piccole discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade statali, provinciali o comunali;

i) la gestione di strade interpoderali e alzate integrate con reti provinciali di piste ciclabili;

l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di evitare l'insorgere di incendi;

m) il rimboschimento di piccole aree territoriali quando esso appaia necessario;

n) la pulizia e la manutenzione delle aree golenali e costiere confinanti con i loro terreni;

o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei corsi d'acqua e delle loro rive a fini ambientali;

p) la gestione di fasce ambientali di rispetto intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 il regime dei premi non è applicabile quando esse rientrino, costituendone parte, nell'ambito di programmi di carattere strutturale finanziati ai sensi dei regolamenti e delle direttive emanati dai competenti organi dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Quando lo spazio o la struttura territoriale oggetto della iniziativa di miglioramento ambientale di cui agli articoli 1 e 2 riguarda direttamente, o perché finitime o perché frontaliere, più aziende, gli operatori agricoli interessati possono associarsi, sotto forma di società semplice, allo scopo di condurre unitariamente e razionalmente i lavori.

2. Se la struttura interessata ai sensi del comma 1 risulta affidata a enti di carattere superiore questi possono incaricare la società di cui al citato comma 1, anche su motivata richiesta di questa, di eseguire le opere di salvaguardia e di miglioramento ambientale, ove necessarie.

Art. 4.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le modalità per l'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 2. Con decreto dello stesso Ministro si provvede annualmente alla ripartizione fra le singole regioni della somma stanziata ai sensi dell'articolo 5.

2. Le regioni, tenendo conto della realtà e dei problemi ambientali del proprio territorio e avendo particolare riguardo alle esigenze dei terreni di collina e di montagna, stabiliscono i criteri generali e le priorità per l'applicazione della presente legge nei territori di competenza, fissando altresì i limiti minimi e massimi dei premi nell'ambito delle misure già stabilite con il regolamento di cui al comma 1.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 mila milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.